

Allegato **"A"** al n. 12034 di repertorio, n. 6594 di raccolta

STATUTO
della
FONDAZIONE
SALVATORE MAUGERI - CLINICA DEL LAVORO E
DELLA RIABILITAZIONE

Indice:

Art. 1	Denominazione e sede	3
Art. 2	Natura e finalità della Fondazione	3
Art. 3	Attuazione delle finalità	4
Art. 4	Fondo Patrimoniale di Dotazione	5
Art. 5	Organi della Fondazione - Assetto organizzativo interno - Regolamenti	6
Art. 6	Consiglio di Amministrazione - Nomina e Composizione	6
Art. 7	Funzioni e poteri del Consiglio di Amministrazione	8
Art. 8	Delega di funzioni	10
Art. 9	Adunanze del Consiglio di Amministrazione	10
Art. 10	Presidente della Fondazione	12
Art. 11	Segretario Generale della Fondazione	12
Art. 12	Il Direttore dei Programmi Scientifici	13
Art. 13	Esercizio sociale - Bilancio	13
Art. 14	Collegio Sindacale	14
Art. 15	Controllo contabile e revisione legale dei conti	15
Art. 16	Liquidazione ed estinzione	16
Art. 17	Disposizioni generali	16

Sezione I

Denominazione - Sede - Finalità - Patrimonio

Art. 1 Denominazione e sede

1.1 È costituita la fondazione denominata «FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE» o, in forma abbreviata, «FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI» o anche con l'acronimo «FSM», dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi di legge nonché in forza del D.P.R. istitutivo del 15 giugno 1965, tenuto conto altresì del D.M. 30 maggio 1995 e dei Decreti Interministeriali, rispettivamente, del 21 novembre 1968 e 30 dicembre 2004.

1.2 La Fondazione ha sede legale in Pavia (PV), via Salvatore Maugeri n. 4. Essa può istituire, sedi operative, sedi secondarie o rappresentanze in tutto il territorio della Repubblica Italiana o all'estero con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 Natura e finalità della Fondazione

2.1 La Fondazione si ripromette di dare attuazione al diritto dell'uomo alla salute richiamato sia dall'art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU, sia dal Preambolo dell'Atto Costitutivo della Organizzazione Mondiale della Sanità, sia dall'articolo 32 della Costituzione Italiana. La Fondazione non persegue finalità di lucro ma può svolgere attività commerciale funzionale alle proprie attività istituzionali. Essa non può distribuire gli utili percepiti o prodotti ma deve destinarli, nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto, al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2.2 FSM promuove la qualità della vita delle persone affette da patologie croniche e malattie fortemente disabilitanti, sostenendo il progresso scientifico e tecnologico per la definizione di percorsi di riabilitazione di eccellenza e il dialogo con il territorio per la sensibilizzazione ai rischi sociali della cronicità.

La Fondazione ha quali scopi esclusivi, che potranno essere perseguiti direttamente o anche attraverso enti o persone giuridiche, controllate, collegate o partecipate o altre forme di aggregazione anche temporanea, quelli:

a) di prestare l'assistenza sanitaria anche in regime privatistico, relativa al periodo dell'età evolutiva, lavorativa e post-lavorativa nel settore della prevenzione, della terapia, e della riabilitazione di danni provocati da malattie invalidanti, dallo svolgimento di attività lavorative o da patologie diverse, svolgendo e promuovendo in relazione a quanto sopra la ricerca scientifica biomedica, sanitaria e bioingegneristica;

b) di svolgere e promuovere lo studio e la ricerca scientifica, anche in riferimento all'attività scientifica

svolta da Enti ed istituti consimili nell'ambito nazionale ed internazionale, direttamente o in via mediata ovvero affidandola a Università, Enti di ricerca, Società, altri Enti o Fondazioni che la svolgono direttamente;

c) di svolgere e promuovere pure, nell'ambito dello studio e della ricerca scientifica sopra indicate, l'attività di sperimentazione clinica e farmaceutica e la conduzione dei relativi "trial clinico-farmacologici", nel rispetto della normativa e delle procedure vigenti;

d) di collaborare con Università, Enti ed Istituti di ricerca (tra i quali, in particolare, l'Università degli Studi di Pavia) e, segnatamente, con i Dipartimenti e i Centri di naturale riferimento all'interno di tali istituzioni per lo svolgimento delle relative attività didattiche e scientifiche;

e) di collaborare con altre istituzioni od enti, nell'ambito nazionale ed internazionale, ai fini della ricerca scientifica biomedica e sanitaria, della sperimentazione clinica e farmacologica, nonché dell'assistenza sanitaria e dell'attività formativa, in campi di comune interesse;

f) di partecipare a bandi nazionali ed internazionali ed alle iniziative dirette al progresso degli studi medici con particolare riguardo ai campi della medicina del lavoro, della riabilitazione e delle patologie croniche;

g) di promuovere l'eccellenza nei processi clinici, ponendo sempre al centro dell'attenzione il paziente ed agendo attraverso la ricerca, l'innovazione, la formazione del personale ad ogni livello e la sensibilizzazione della coscienza collettiva;

h) di favorire, anche con il necessario sostegno economico, l'accesso ad idonee prestazioni sanitarie dei soggetti non sufficientemente tutelati, in Italia o all'estero, intervenendo anche a favore delle rispettive famiglie o delle relative associazioni.

2.3 La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi istituzionali nell'area clinico-scientifica, opererà anche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale Italiano, nel rispetto della relativa legislazione di riferimento.

I modi e le forme delle eventuali collaborazioni con Enti, Organismi, Istituti, Università e soggetti diversi, anche a livello internazionale, saranno definiti da idonee convenzioni o da opportune intese.

2.4 La Fondazione può svolgere attività commerciale ed opera a livello nazionale con iniziative, rapporti e collegamenti nazionali e internazionali. L'attività commerciale è accessoria e funzionale alle finalità e alle attività istituzionali della Fondazione.

2.5 Per l'attuazione dei propri scopi istituzionali la Fondazione si avvale in modo preminente della società

partecipata Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA Società Benefit (di seguito ICS Maugeri SB), della quale cura, nel suo ruolo di azionista, la gestione e lo sviluppo, anche in concorso con altri investitori.

Art. 3 Attuazione delle finalità

3.1 Per il conseguimento delle sue finalità, in via diretta o indiretta, la Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei, compiendo tutti i negozi e gli atti giuridici necessari od opportuni.

3.2 La Fondazione potrà anche:

- a) contribuire, tramite pubblicazioni scientifiche, sia a stampa sia elettroniche, alla diffusione nell'ambiente scientifico delle più recenti acquisizioni con particolare riguardo ai campi della medicina del lavoro, della riabilitazione e delle patologie croniche;
- b) promuovere in generale l'editoria scientifica;
- c) conferire aiuti finanziari, contributi, borse, premi di studio a favore di studenti e ricercatori universitari particolarmente meritevoli ed indirizzati alla ricerca scientifica;
- d) organizzare, o contribuire all'organizzazione di congressi, convegni, simposi, corsi di aggiornamento e riunioni su argomenti connessi e affini agli scopi istituzionali della Fondazione ;
- e) sviluppare scambi culturali e promuovere contratti, accordi e convenzioni con enti pubblici, università, società e soggetti privati, aventi scopi ed attività simili o di interesse comune alle proprie finalità, con particolare attenzione alle associazioni dei pazienti ed alle società scientifiche;
- f) sollecitare possibili sovvenzionatori pubblici e privati, anche attraverso campagne e manifestazioni pubbliche e/o private del più ampio genere;
- g) alienare beni mobili o immobili, a qualunque titolo acquisiti, o conferire mandati di gestione degli stessi;
- h) acquisire beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, allo scopo di renderli disponibili per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
- i) svolgere in via diretta o indiretta qualsivoglia attività accessoria, anche di natura commerciale, alle proprie finalità istituzionali o statutarie, anche mediante la costituzione o la partecipazione a enti, consorzi, società commerciali, fondi o altre forme di aggregazione anche temporanea preposte allo svolgimento di attività strumentali alle proprie finalità;
- j) adottare le misure necessarie per riservare a sé ovvero agli enti o persone giuridiche nelle quali abbia una partecipazione, ovvero a terzi con il cui contributo abbia sviluppato specifici progetti, la titolarità dei diritti di

proprietà intellettuale ed industriale conseguenti alla ricerca da essa finanziata nonché la gestione delle attività di sfruttamento economico di questi ultimi;

k) svolgere ogni operazione ritenuta anche solo opportuna per il conseguimento delle proprie finalità e quindi di ogni attività economica, finanziaria, immobiliare, mobiliare nei limiti statutari e di legge.

3.3 Al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate, la Fondazione rende pubbliche nelle forme ritenute adeguate, in modo chiaro, completo e facilmente accessibile, le informazioni relative alla propria attività istituzionale.

Art. 4 Fondo Patrimoniale di Dotazione

4.1 Il Fondo Patrimoniale di Dotazione della Fondazione è pari ad euro 1.000.000,00 (un milione) ed è costituito dal fondo di dotazione iniziale nonché dai beni e diritti di proprietà della Fondazione per un valore pari all'importo predetto.

4.2 Il Fondo Patrimoniale di Dotazione potrà essere incrementato, a condizione che il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, ne abbia espressamente deciso la destinazione all'incremento del Fondo Patrimoniale di Dotazione, (i) da tutti i beni e i diritti che la Fondazione acquisirà o che alla stessa perverranno a qualsiasi titolo, anche sotto forma di elargizioni, donazioni, eredità, lasciti e legati da sovventori, sia pubblici che privati, nonché (ii) dalle rendite del patrimonio non utilizzate per il perseguimento degli scopi e dello svolgimento delle attività della Fondazione ovvero ancora (iii) dagli utili di gestione o (iv) dai dividendi percepiti dalle proprie partecipate nonché (v) dalle riserve di rivalutazione e/o di utili/capitale. Tali delibere del Consiglio di Amministrazione non costituiranno modifica statutaria.

4.3 Al finanziamento delle proprie attività, la Fondazione provvede con le rendite patrimoniali, con i dividendi delle partecipate, con i proventi derivanti dalle attività direttamente svolte, con i contributi ottenuti per la ricerca scientifica, con le erogazioni liberali e i contributi provenienti dalla destinazione delle imposte sui redditi delle persone fisiche previste dalla normativa fiscale applicabile. Gli utili della Fondazione sono esclusivamente impiegati e reinvestiti, ed eventualmente accantonati in appositi fondi, finalizzati tutti al perseguimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Un carattere prioritario, pur nel contesto di una pluralità di destinazioni, sarà riconosciuto al sostegno della ricerca della ICS Maugeri SB.

Organizzazione

Art. 5 Organi della Fondazione - Assetto organizzativo interno - Regolamenti

5.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Segretario Generale;
- d) il Direttore dei Programmi Scientifici;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) il Revisore legale dei conti.

5.2 La Fondazione potrà anche dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile più articolato, ivi compresa la nomina di uno o più amministratori delegati, o di un Comitato Esecutivo secondo le determinazioni che saranno assunte dal Consiglio di Amministrazione, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali e l'ottimale svolgimento delle attività.

In particolare, in luogo del Segretario Generale potrà essere nominato un Direttore Generale, determinandone i compiti e le attribuzioni. Il controllo legale dei conti potrà inoltre essere affidato ad un Revisore Legale. E su proposta del Direttore dei Programmi Scientifici, potrà essere nominato un Comitato scientifico consultivo formato da esperti per lo sviluppo delle attività nell'area della promozione della ricerca, determinandone i compiti e le attribuzioni.

5.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì deliberare ed adottare uno o più regolamenti interni volti a disciplinare il funzionamento degli organi e lo svolgimento dei processi in seno alla Fondazione.

5.4 I doveri e le responsabilità degli organi della Fondazione, per quanto non previsto dal presente Statuto, sono disciplinati dall'art. 18 c.c. e, per quanto ivi non contemplato, dalle norme pertinenti relative alle società di capitali.

Art. 6 Consiglio di Amministrazione - Nomina e Composizione

6.1 Il Consiglio di Amministrazione, a partire dalla prima nomina del nuovo organo amministrativo immediatamente successiva all'approvazione del presente statuto è costituito da sette membri, di cui:

- a) due membri facenti parte di diritto, costituiti, il primo, da un discendente in linea retta del fondatore, Prof. Salvatore Maugeri, indicato dall'Associazione e, il secondo, dal Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di Pavia. Il discendente in linea retta del fondatore è indicato dalla «Associazione dei Promotori e Sostenitori della Fondazione Salvatore Maugeri», associazione non riconosciuta, istituita e retta in forza di atto notarile in

data 27 aprile 1965 (di seguito anche solo la «Associazione») e, in caso di sua cessazione, per morte, per impedimento o dimissione volontaria, è immediatamente sostituito da altro discendente sempre indicato dall'Associazione;

b) cinque membri così eletti e nominati:

(i) tre membri dall'Associazione;

(ii) due membri nell'ambito di soggetti aventi adeguate e comprovate professionalità ed esperienza nelle discipline inerenti la materia amministrativa, giuridica e/o la finanza aziendale, la medicina, la ricerca scientifica nel settore sanitario e che dovranno essere scelti ed eletti, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 6.2., dai cinque membri del Consiglio di Amministrazione, di cui i due di diritto ed i tre nominati dall'Associazione.

6.2 Per l'insediamento del Consiglio di Amministrazione si procederà nel seguente modo: (i) i due membri di diritto e i tre membri eletti dall'Associazione procederanno all'individuazione ed alla elezione dei due membri esperti; (ii) l'individuazione e l'elezione dei due membri esperti dovrà avvenire nel corso di una riunione appositamente convocata, presieduta dal membro di diritto, discendente in linea retta del fondatore, in via collegiale e con decisione assunta a maggioranza assoluta, in caso di parità prevale il voto del discendente in linea retta; (iii) il Consiglio di Amministrazione si intenderà comunque validamente e regolarmente incardinato, costituito ed in carica con la nomina e l'accettazione di almeno cinque membri.

6.3 Gli Amministratori eletti o nominati devono rivestire requisiti di elevata onorabilità, anche avuto riguardo alle finalità ed al settore di appartenenza della Fondazione.

6.4 Per non essere considerata rinunciante, la persona designata, eletta o nominata deve accettare la carica entro il termine ultimo di dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina.

6.5 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili di quinquennio in quinquennio. A mandato scaduto, se già non siano stati designati ed eletti i nuovi Amministratori o confermati quelli in carica, il Consiglio di Amministrazione è prorogato sino a che non sia intervenuta la nomina e l'accettazione di almeno cinque dei nuovi membri.

6.6 I due Amministratori di diritto ed i tre amministratori nominati dall'Associazione possono essere in qualunque momento revocati rispettivamente, dall'Associazione per quanto riguarda i membri dalla stessa nominati o dall'Università degli Studi di Pavia, per quanto riguarda il Rettore pro-tempore fermo restando che, in ogni caso, il soggetto che abbia proceduto a detta revoca dovrà tenere indenne e manlevata la Fondazione da ogni azione,

pretesa o condanna che quest'ultima dovesse subire in ragione di detta revoca. L'Associazione o l'Università degli Studi di Pavia, contestualmente alla revoca, dovranno procedere anche alla designazione o all'elezione del sostituto che, per quanto concerne l'Università degli Studi di Pavia, non potrà che essere colui che validamente rivesta la qualità di Rettore pro-tempore della stessa.

Fermo restando quanto sopra, gli Amministratori decadono per dimissioni, per impossibilità definitiva, per decadenza dalla carica di Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di Pavia, ovvero per deliberazione del Consiglio di Amministrazione medesimo che, previa contestazione scritta dell'addebito ed in contraddittorio con l'interessato, accerta una situazione di incompatibilità, un impedimento non momentaneo, o un grave inadempimento del mandato.

Alla copertura dei posti vacanti, fino alla scadenza del mandato, si procede nel seguente modo:

(i) quanto ai membri di diritto, l'Associazione o l'Università degli Studi di Pavia, rispettivamente, provvedono a nominare un sostituto, a copertura del posto vacante, fino alla scadenza del mandato, fermo restando che, per quanto concerne l'Università degli Studi di Pavia, il sostituto non potrà che essere colui che validamente rivesta la qualità di Rettore pro-tempore della stessa;

(ii) quanto ai tre membri eletti dall'Associazione, quest'ultima provvede a nominare un sostituto, a copertura del posto vacante, fino alla scadenza del mandato.

(iii) quanto infine ai due membri esperti, i membri del Consiglio di Amministrazione validamente in carica, su proposta del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, provvedono a nominare un nuovo sostituto, a copertura del posto vacante, fino alla scadenza del mandato

I membri così designati, nominati od eletti in sostituzione scadono insieme con quelli in carica al momento della loro designazione, nomina o elezione.

6.7 Qualora, per qualunque motivo, il soggetto designato ai sensi di Statuto non volesse o non potesse procedere alla nomina o alla sostituzione, sarà invitato dal Consiglio di Amministrazione a provvedervi entro il termine massimo di giorni trenta (30) dal ricevimento della formale richiesta scritta; decorso inutilmente tale termine, alla nomina provvederà, in via sussidiaria, il Consiglio di Amministrazione, validamente in carica, nel rispetto degli Articoli 6.1.b) (ii) e 6.3.

6.8 Qualora per qualunque causa dovesse venire meno o cessare dalla carica la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione s'intenderà dimissionario e dovrà quindi attivarsi senza indugio per la designazione, la nomina o l'elezione dell'intero nuovo Consiglio di Amministrazione.

6.9 Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente e, su proposta del Presidente, il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

6.10 Il Segretario Generale della Fondazione, o il membro più giovane del Consiglio di Amministrazione che non sia Presidente, svolge le funzioni di segretario delle riunioni con il compito anche di curare la conservazione e la custodia del libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, provvedendo a tutte le necessarie annotazioni. Ha anche il compito di custodire ogni altro libro relativo alle riunioni e alle deliberazioni degli altri organi della Fondazione.

6.11 La remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio sono determinati dal Consiglio stesso con criteri di sobrietà.

Art. 7 Funzioni e poteri del Consiglio di Amministrazione

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di gestione e di garanzia, deputato ad assicurare il rispetto delle regole interne, il buon andamento dell'amministrazione della Fondazione, nonché la coerenza della gestione amministrativa agli scopi perseguiti dalla Fondazione in piena conformità a quanto prescritto dalla legge e al presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il perseguimento dei fini della Fondazione, nonché esercita ogni facoltà non espressamente riservata dal presente Statuto ad altri organi, nel rispetto comunque di quanto previsto dal presente Statuto.

7.2 In particolare, oltre ai poteri espressamente previsti in altre norme del presente Statuto, esso esercita i seguenti poteri:

a) verifica la regolarità della nomina e la sussistenza dei requisiti formali in capo ai propri componenti;

b) nomina e revoca il Presidente della Fondazione delegandone i poteri e le attribuzioni, fissandone i relativi compensi;

c) ove particolari esigenze organizzative lo richiedano, nomina al proprio interno e revoca gli Amministratori (Consiglieri) Delegati e/o un Comitato Esecutivo, delegandone i poteri e le attribuzioni, fissandone i relativi compensi;

d) nomina e revoca il Segretario Generale della Fondazione (o il Direttore Generale, ove lo reputi opportuno), determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico;

e) accerta o dichiara la decadenza dalla carica del

Presidente, del Vice Presidente o degli Amministratori, nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto;

f) nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale (e, ove lo reputi opportuno), nomina e revoca il Revisore legale dei conti;

g) propone azioni di responsabilità contro Amministratori e membri degli altri Organi o Uffici della Fondazione, cessati dalla carica o dall'incarico;

h) nomina e revoca su proposta del Presidente, il Direttore dei Programmi Scientifici, determinandone la durata in carica;

i) delibera ogni altra misura organizzativa utile per il miglior funzionamento della Fondazione;

j) indica i membri degli organi degli enti o persone giuridiche controllate, collegate o partecipate (o delle associazioni anche temporanee con altri soggetti) la cui designazione compete alla Fondazione;

k) procede, se ritenuto opportuno, alla istituzione di Commissioni e di Comitati (anche all'interno del medesimo Consiglio di Amministrazione), con funzioni puramente consultive o di studio, provvedendo altresì alla nomina dei relativi componenti anche da individuarsi in professionisti o personalità di grande prestigio, autorevolezza ed esperienza, deliberandone ove ritenuto opportuno i relativi compensi con criteri di sobrietà;

l) procede ove opportuno, su proposta del Direttore dei Programmi Scientifici, alla nomina e revoca di un Comitato scientifico di esperti per lo sviluppo delle attività nell'area della promozione della ricerca;

m) indica ogni altra deliberazione da assumere nelle assemblee (o nell'ambito delle determinazioni del socio unico) degli enti e persone giuridiche controllate, collegate o partecipate (o delle associazioni anche temporanee con altri soggetti);

n) delibera: (i) gli incrementi e le modifiche del Fondo Patrimoniale di Dotazione nel rispetto delle modalità previste al precedente Articolo 4; (ii) l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili, nonché la relativa allocazione al Fondo Patrimoniale di Dotazione;

o) predispone e approva, entro centoventi giorni ovvero, quando sussistano particolari esigenze legate all'attività della Fondazione e denunciate dal Consiglio di Amministrazione, entro centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, il Bilancio di esercizio (definito anche Bilancio Consuntivo), nonché, se imposto per legge, l'eventuale Bilancio Consolidato;

p) predispone e approva, entro il mese di novembre di ogni anno, un Bilancio Preventivo, che contiene le

proiezioni economiche e patrimoniali per l'esercizio successivo. Indica inoltre gli impieghi patrimoniali previsti, volti a ottenere un'adeguata redditività degli investimenti, nel rispetto delle finalità istituzionali perseguite, e fissa i limiti di spesa, con distinto riferimento alle spese di funzionamento ed a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione;

q) predispone e approva i piani e i programmi di ogni altro tipo della Fondazione, anche in ambito scientifico;

r) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

s) approva gli impegni assunti a nome della Fondazione nonché gli accordi di collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali;

t) vigila sul generale andamento della gestione; cura e valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione;

u) delibera le modifiche al presente Statuto, ogni tipo di operazione straordinaria (come la trasformazione, la fusione o il conferimento di attività), nonché la liquidazione e l'estinzione della Fondazione;

v) nomina e revoca procuratori generali e speciali della Fondazione, determinandone i compiti e i poteri;

w) delibera su ogni altra questione ed esercita ogni altro potere, previsti dalle norme vigenti ovvero non espressamente riservati ad altri organi dal presente Statuto.

Art. 8 Delega di funzioni

8.1 Sotto la propria responsabilità il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni e funzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, e/o ad uno o più Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, fermo il diritto di impartire direttive a tali organi e di revocare o avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Nei limiti delle attribuzioni e delle funzioni loro delegate, agli Amministratori Delegati potrà spettare anche la rappresentanza della Fondazione. Essi sono tenuti a dare conto, se del caso periodicamente, dell'attività da loro svolta.

Art. 9 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni trimestre ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta scritta da almeno due membri validamente in carica del Consiglio di Amministrazione.

9.2 L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione, deve essere trasmesso a tutti i membri validamente in carica del Consiglio di Amministrazione ed a tutti i membri validamente in carica del Collegio Sindacale, mediante

comunicazione scritta inviata, anche a mezzo di telefax o posta elettronica, con almeno 8 (otto) giorni d'anticipo o, in caso di urgenza, con preavviso di almeno un giorno.

9.3 La riunione - in mancanza di tali formalità - è valida quando vi intervengano tutti gli amministratori ed i membri del Collegio Sindacale validamente in carica, ovvero se questi ultimi, per dichiarazione del presidente della riunione, risultano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

9.4 Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano date a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci, in particolare fornendo un'illustrazione dei temi da affrontare e delle alternative da valutare. Ai fini di acquisire maggiori informazioni sugli argomenti oggetto di deliberazione, ciascun membro, senza aggravio od ostacolo per lo svolgimento delle attività istituzionali, può accedere ai documenti ed alla corrispondenza della Fondazione.

9.5 Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente ovvero, in mancanza, dal Consigliere nominato per l'occasione dai membri intervenuti. Assiste, ove nominato, il Segretario Generale della Fondazione, che provvede alla verbalizzazione. In assenza, la verbalizzazione è effettuata dal membro più giovane del Consiglio di Amministrazione o da un terzo a ciò incaricato.

9.6 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi membri in carica. Quando non diversamente prescritto dal presente Statuto, le deliberazioni sono adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi, salvo che, quando si debba provvedere a una elezione, qualcuno dei votanti non richieda lo scrutinio segreto.

9.7 È, in ogni caso, espressamente esclusa la possibilità di voto per delega.

9.8 Alle sedute del Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente o di almeno due consiglieri e senza nessuna opposizione da parte dei restanti Consiglieri, possono essere invitati a partecipare i membri della struttura della Fondazione o delle persone giuridiche controllate, collegate o partecipate, nonché altri professionisti o consulenti aventi competenze, cognizioni o professionalità rilevanti ai fini delle materie all'ordine del giorno. L'intervento di detti partecipanti avviene senza diritto di voto.

9.9 Il Consigliere che per conto proprio o di terzi abbia

un interesse anche potenziale in una determinata operazione deve darne notizia agli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Fondazione dell'operazione, fermo restando quanto altresì disposto nell'Articolo 2391 cod. cv.

9.10 Le riunioni possono svolgersi anche in audio-video conferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e il Presidente sia in grado di verificare la regolarità della costituzione e delle votazioni e purché sia assicurata a tutti: (i) l'effettiva partecipazione alla discussione ed alla simultanea votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; (ii) la possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documenti in tutti i luoghi audio e/o video collegati. Verificandosi tutti tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto e trascritto, in ordine cronologico, sul relativo libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione il processo verbale con l'annotazione delle deliberazioni e delle dichiarazioni dei membri che ne facciano richiesta. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 Presidente della Fondazione

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale attiva e passiva della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio; inoltre egli:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, disciplinandone i lavori e curando l'esecuzione delle deliberazioni;
- b) soppintende al buon andamento della gestione amministrativa della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto nonché dà corso agli atti per le eventuali modifiche;
- c) provvede ai rapporti con gli Enti con i quali la Fondazione interagisce, con le persone giuridiche e con le società controllate, collegate o partecipate, con i terzi aventi causa;
- d) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio di Amministrazione senza ritardo, per la ratifica;
- e) esercita tutte le attribuzioni a lui attribuite dalla legge e dal presente Statuto, ovvero a lui delegate dal

Consiglio di Amministrazione.

10.2 Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie sulle quali il Consiglio di Amministrazione sia chiamato a discutere o deliberare vengano tempestivamente fornite a tutti i Consiglieri ed ai Sindaci; si adopera inoltre affinché ogni Consigliere e Sindaco possa offrire il proprio contributo specifico alla Fondazione.

10.3 Il Vicepresidente coadiuva il Presidente, lo sostituisce, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, e svolge le specifiche funzioni da questi delegategli. In via ulteriormente vicaria, provvede il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano, titolare di delega, o in mancanza il Consigliere più anziano per età anagrafica.

Art. 11 Segretario Generale della Fondazione

11.1 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere anche un consigliere della Fondazione. Dura in carica per un periodo variabile da due a cinque anni, stabilito all'atto della nomina, e può essere riconfermato. Il compenso è fissato dal Consiglio di Amministrazione con criteri di sobrietà, sentito il Collegio Sindacale. Ad esso si aggiunge il rimborso delle spese sostenute.

11.2 Il Segretario Generale sovrintende all'organizzazione ed alla gestione della Fondazione, assicurando il regolare svolgimento di tutti i processi svolti. A tal fine, in attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrativi e coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere assunte dalla Fondazione. Svolge inoltre il ruolo di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

11.3 Ove le esigenze dimensionali o la complessità della gestione lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Direttore Generale, in luogo del Segretario Generale, fissandone i compiti e le attribuzioni. Quest'ultimo è soggetto alle disposizioni di legge previste per i direttori generali delle società di capitali, tra cui, segnatamente, l'art. 2396 cod. civ.

Art. 12 Il Direttore dei Programmi Scientifici

12.1 Il Direttore dei Programmi Scientifici è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e può essere anche un consigliere della Fondazione. Dura in carica per un periodo variabile da due a cinque anni, stabilito all'atto della nomina, e può essere riconfermato. Il compenso è fissato dal Consiglio di Amministrazione con criteri di sobrietà, sentito il Collegio Sindacale. Ad esso si aggiunge il rimborso delle spese sostenute.

12.2 Il Direttore dei Programmi Scientifici assume la responsabilità complessiva delle attività di ricerca promosse dalla Fondazione, dei programmi per l'acquisizione

di finanziamenti, degli accordi di collaborazione con altri Enti o con le società controllate, collegate o partecipate (in primo luogo con la ICS Maugeri SB).

A questo scopo:

- a) predispone il piano di attività annuale e pluriennale di ricerca, con l'annesso budget, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) cura i rapporti con potenziali finanziatori esterni, pubblici e privati;
- c) svolge funzioni di rappresentanza e cura i rapporti con altre istituzioni di ricerca;
- d) vigila sull'attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca della Fondazione, svolti internamente ovvero attraverso società controllate, collegate o partecipate, oppure attraverso enti esterni;
- e) propone l'assunzione di ricercatori tramite contratti di ricerca a termine, e l'acquisto di mezzi tecnici per la ricerca scientifica;
- f) riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione dei risultati conseguiti, anche da parte delle persone giuridiche e delle società controllate, collegate o partecipate della Fondazione, anche in termini qualitativi.

12.3 Il Direttore di Programmi Scientifici può proporre ove opportuno al Consiglio di Amministrazione la nomina di un Comitato scientifico consultivo di esperti per lo sviluppo delle attività nell'area della promozione della ricerca al fine di coadiuvare la sua opera, anche in vista della creazione di collegamenti organici con altri Enti.

Sezione III

Esercizio Sociale - Bilancio - Controlli Interni

Art. 13 Esercizio sociale - Bilancio

13.1 L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre. La situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione nonché il risultato economico dell'esercizio sono annualmente rappresentati nel Bilancio Consuntivo predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il Bilancio Consuntivo è corredato dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione (c.d. anche Relazione sulla Missione).

13.2 Il Bilancio Consuntivo di esercizio, con una relazione sulla gestione, prima di essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, viene comunicato almeno quindici giorni prima al Collegio Sindacale e almeno trenta giorni prima al revisore incaricato della revisione legale dei conti.

13.3 Il Bilancio Preventivo dell'esercizio successivo viene trasmesso al Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima di essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre.

13.4 Salvo che intervenga una disposizione di legge che lo imponga, la Fondazione non redige il bilancio consolidato.

13.5 La disciplina del Bilancio e della gestione dei fondi e dei risultati è stabilita dalle norme di legge pertinenti. In ogni caso, nella predisposizione e nella redazione del Bilancio, Preventivo e Consuntivo, si seguono, per quanto compatibili e salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, le norme stabilite per le società per azioni dagli artt. 2423 e ss. c.c. e dai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

13.6 È vietata la distribuzione di avanzi di esercizio, di riserve e di quote di patrimonio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento della Fondazione.

13.7 Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente anche il Bilancio di Missione della Fondazione, il quale illustra, per la collettività, gli obiettivi perseguiti, le attività svolte ed i risultati ottenuti.

Art. 14 Collegio Sindacale

14.1 Al Collegio Sindacale, in quanto organo di controllo interno della Fondazione, spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

14.2 I Sindaci sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione. Salvi i casi di decadenza o di revoca anticipata per gravi motivi, essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.

14.3 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Nell'espletamento delle proprie funzioni, spettano al Collegio Sindacale tutti i poteri e i doveri previsti dalla legge.

14.4 Possono essere nominati alla carica di sindaco esperti in materie giuridiche, contabili e sanitario-gestionali. Almeno un sindaco effettivo e uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ. e dall'art. 148, comma 3, Tuf.

14.5 All'atto della nomina e prima dell'accettazione della carica devono essere resi noti al Consiglio di Amministrazione gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altri Enti o società. I Sindaci sono rieleggibili.

14.6 Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.

14.7 La retribuzione dei Sindaci e del Revisore Legale dei conti è determinata con criteri di sobrietà dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

14.8 Il Collegio Sindacale deve riferire al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. A tal fine, i suoi membri devono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione in cui si approva il bilancio.

14.9 I Sindaci partecipano alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, esprimono pareri, nonché, anche in via disgiunta e individuale, hanno libero accesso a tutta la documentazione della Fondazione e possono procedere altresì, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

Nell'espletamento delle specifiche operazioni di ispezione e di controllo i Sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ. Il Consiglio di Amministrazione può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale, quando rilevi irregolarità nella gestione o altre violazioni dei loro doveri da parte degli Amministratori, del Segretario Generale o del Direttore Generale, del Direttore dei Programmi Scientifici o di altri organi o uffici della Fondazione, ne riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 Controllo contabile e revisione legale dei conti

15.1 Il controllo contabile e la revisione legale dei conti è demandata a un revisore persona fisica o a una società di revisione iscritta nel registro istituito e disciplinato ai sensi del d. lgs., 27 gennaio 2010, n. 39 e sue successive modificazioni presso il Ministero della Giustizia (il «Revisore legale dei conti»), su proposta motivata del Collegio Sindacale.

15.2 L'affidamento dell'incarico, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e lo svolgimento della revisione verranno effettuati nel rispetto, per quanto compatibile, del d. lgs., 27 gennaio 2010, n. 39 e sue

successive modificazioni.

15.3 L'incarico del Revisore legale dei conti avrà una durata triennale e potrà essere rinnovato nel rispetto del d. lgs., 27 gennaio 2010, n. 39 e sue successive modificazioni. Il compenso verrà deliberato con criteri di sobrietà.

15.4 Il Revisore legale dei conti dovrà, se richiesto, fornire informazioni al Collegio Sindacale sulle metodologie adottate nell'espletamento dell'incarico e, nel rispetto dei propri ruoli, collaborare con il Collegio Sindacale per il miglior controllo di quanto sottoposto all'attenzione di quest'ultimo.

Sezione IV

Disposizioni Varie

Art. 16 Estinzione e liquidazione

16.1 In qualsiasi caso di estinzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche fra i suoi membri. Esaurita la fase di liquidazione, tutti i beni residui facenti parte del patrimonio della Fondazione saranno devoluti a beneficio dell'Università degli Studi di Pavia per essere destinati alla relativa Facoltà o Scuola di Medicina e Chirurgia, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

16.2 Le deliberazioni riguardanti l'estinzione e la liquidazione della Fondazione sono adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 Disposizioni generali

17.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile e le leggi speciali, nazionali e regionali, del settore di attività della Fondazione, tenendo presente la sua natura di Ente di diritto privato.

f.to Gualtiero Brugger

f.to Cesare Gattoni notaio